

EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELLA PRIMA DECADE MESE DI DICEMBRE 2020 NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA E REGGIO EMILIA. DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE n. 1243 DEL 02.08.2021 DI APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI E ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.

## FAQ 6

### DIRETTIVA PRIVATI

#### Ammontare del contributo

1) Caso di un cittadino che ha acquistato - prima dell'evento calamitoso- un immobile utilizzando le agevolazioni prima casa, senza però trasferire nella stessa la residenza. La residenza, infatti, è stata dichiarata solo nell'aprile 2021. Il cittadino però aveva già trasferito tutti i beni mobili nell'autorimessa della nuova proprietà e a causa dell'alluvione sono andati completamente distrutti.

È corretto ritenere che il contributo debba essere riconosciuto nella misura del 50% dato che al momento dell'alluvione la casa era sfitta e il cittadino non vi aveva ancora dichiarato la residenza?

**Quesito a cui la lettura del testo delle direttive consente di dare chiara ed univoca risposta.** Ad ogni buon conto, sì, il contributo, nel limite massimo di € 15.000,00, è riconosciuto fino alla percentuale del 50%. Ai sensi di quanto già chiarito in precedenti risposte (vedi FAQ 1), si ricorda che, nel caso specifico, dovrà applicarsi il parametro previsto per la pertinenza, e che, comunque, si applicherà il minor valore tra la spesa effettivamente sostenuta e il criterio parametrico.

#### Trasferimento proprietà

2) Caso di un cittadino che in data 25.11.2020 ha sottoscritto un preliminare di compravendita per un immobile. Al momento dell'alluvione il cittadino risiedeva in altro immobile per il quale ha presentato il modello di segnalazione dei danni. Tale immobile è stato venduto successivamente all'evento calamitoso poiché qualora non avesse venduto al fine di acquistare il nuovo immobile, avrebbe dovuto pagare il doppio della caparra versata. In sostanza, il cittadino sostiene di essere stato "costretto" a vendere, in forza del vincolo nato dal pre - contratto, e, pertanto, richiede la possibilità di essere ammesso a contributo.

**Quesito a cui la lettura del testo delle direttive consente di dare chiara ed univoca risposta.** Ad ogni buon conto, si ribadisce quanto già chiarito in precedenza (vedi risposta a quesito 11 FAQ 4°): come disposto dalla norma di cui all'art. 10, comma 1, della direttiva "Privati", il proprietario che dopo l'evento calamitoso abbia trasferito la proprietà dell'abitazione decade dal diritto a presentare la domanda. Sono fatti salvi i soli casi tassativamente elencati al secondo comma di detto articolo.

#### Intestazione fatture

3) Con riferimento all'intestazione delle fatture, è possibile ammettere la fattura intestata al coniuge convivente non cointestatario dell'unità immobiliare? E' possibile estendere tale facoltà ai parenti di primo grado conviventi?

La documentazione di spesa deve essere intestata al richiedente il contributo. E fatto salvo il caso, disciplinato dall'art. 7 della direttiva "Privati", della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che hanno conferito la delega, utilizzando apposito modulo, alla presentazione della domanda.